



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto della Spezia

Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 82 / 2014

IL CAPITANO DI VASCELLO (CP) SOTTOSCRITTO, CAPO DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO E DEL COMPARTIMENTO DELLA SPEZIA

- VISTO** il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO** il decreto legislativo "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172";
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. Lgs 18 luglio 2005 n° 171;
- VISTO** il dispaccio n° 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTE** le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013;
- VISTO** Il Decreto 9 novembre 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12 dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta denominata "Cinque Terre".
- VISTO** Il Decreto 20 luglio 2011, n. 189 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto: "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta "Cinque Terre"
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 in data 11 ottobre 2007 relativa e del Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Venere nonché il relativo Regolamento;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 1999, n.13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti" successivamente integrata e modificata dalla Legge Regionale 3 gennaio 2002, n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 4 luglio 2008, n. 22 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 aprile 1999, n.13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto della Spezia in data 17.04.2013;

- CONSIDERATO** che il litorale del Compartimento Marittimo della Spezia è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le residuali spiagge areniliche esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da moli o scogliere con fondali in rapido degrado, per la cui disciplina si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Compartimento Marittimo della Spezia che comprende il territorio dei Comuni di Sarzana, Ameglia, Lerici, La Spezia, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima;
- CONSIDERATA** l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n° 93/2009, alla luce delle successive modifiche intervenute;
- VISTE** le Ordinanze n.171\2010 in data 29 luglio 2010 e n.164\2012 in data 26 luglio 2012 relative alla disciplina dei limiti di velocità e della balneazione nel Canale di Porto Venere;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 80\13 a carattere "sperimentale" in data 29 aprile 2013;
- RAVVISATA** la necessità di armonizzare il presente provvedimento con quanto posto in essere in merito dalla Capitaneria di Porto di Genova.

ORDINA

Art. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
- 1.2** Fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 1.3 e 1.4, durante la stagione balneare, il concessionario di strutture balneari deve garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, secondo le modalità di cui al seguente paragrafo.
- 1.3** E' data facoltà al concessionario, nel periodo compreso tra il 01 ed il 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – nelle fasi di minore affluenza di bagnanti – di organizzare il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un proprio efficace **modello organizzativo** che assicuri, sempre e comunque, la presenza degli elementi di cui all'art.4, in modo da garantire:
- la presenza dell'assistente bagnanti nell'area di influenza del proprio servizio in modo tale che non lo vincoli necessariamente allo stazionamento nella/sulla postazione di salvataggio;

- l'immediata assistenza di eventuali bagnanti in possibile difficoltà;
- la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza presso la postazione di salvataggio oltre a quelle proprie, dettate dalla presente ordinanza di sicurezza balneare.

1.4 Lo stazionamento sulla postazione di salvataggio deve, però, essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" degli antistanti specchi acquei, tale da poter compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà;

1.5 Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Marittimo competente per territorio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

Art. 2: ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

2.1 Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre, ad eccezione degli specchi acquei disciplinati con specifici provvedimenti, è prioritariamente destinata alla balneazione:

- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge;
- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle scogliere basse (da intendersi quelle naturalmente raggiungibili, ovvero dotate di apposite strutture/accessi che ne consentono un'agevole fruizione da parte dell'utenza balneare) solo se debitamente segnalate con i gavitelli di cui al successivo punto 2.1.1;
- la zona di mare per una distanza di metri 100 dalle scogliere a picco sul mare.

2.1.1. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sui fondali non interessati dalla presenza di posidonia e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l'Autorità Marittima locale.

2.1.2. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.

E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

2.1.3. I concessionari di strutture balneari, per le aree in, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1.30 di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro.

Qualora, per cause di forza maggiore si verifichi la mancanza della prevista segnalazione, finché non sia ripristinata, i concessionari devono esporre sulle relative spiagge adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti, (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (MT: 1,30 di profondità) NON SEGNALATO".

Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti.

Qualora i Comuni, per le spiagge libere, non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre, sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,30) NON SEGNALATO** oppure "**INESISTENTE**". E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

2.2 Nelle predette zone di mare riservate ai bagnanti nelle ore comprese tra le **09,00** e le **19,30 E' VIETATO**:

2.2.1. il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, oltre a quelle appartenenti ed autorizzate dalle pubbliche amministrazioni e delle forze di polizia ove necessario. Fanno eccezione, altresì, le unità da diporto condotte a remi; ogni altra unità a motore e/o a vela potrà approdare, nei tempi strettamente necessari per le operazioni di imbarco\ sbarco, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. Da tale divieto sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative in materia. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento e dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima locale. In tal caso, i bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri di distanza dai suindicati mezzi.

2.2.2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali.

2.3 Le zone di mare prospicienti le coste a picco, ove non vi siano significative attività di balneazione, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché sia osservata ogni precauzione ed adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi.

- 2.4** Nelle acque sottostanti le scogliere a picco del Circondario Marittimo della Spezia, la navigazione finalizzata all'ancoraggio sotto costa deve, comunque, essere effettuata con la massima attenzione a causa delle interdizioni dovute al pericolo di eventuali movimenti franosi, in ogni caso ad una idonea distanza di sicurezza non inferiore ai 30 metri.
- 2.5** Durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (oltre la fascia dei 200 – duecento – metri dalle spiagge e i 100 – cento - metri dalle coste a picco o scogliere) di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnalamenti previsti per l'attività subacquea (con sagola non più lunga di 3 metri).

Art. 3: ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- 3.1** nei porti.
- 3.2** nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- 3.3** in prossimità di navi alla fonda.
- 3.4** all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati.
- 3.5** nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.
- 3.6.** fuori dai porti per un raggio di 50 metri, salvo sia diversamente stabilito localmente con apposita ordinanza:
- a) in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori in superficie o subacquei;
 - b) in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili passerelle di attracco di navi da passeggeri o comunque di unità navali in genere e punti di ormeggio a mezzo gavitello per un raggio di metri 50.

Art. 4 DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 4.1** Durante l'orario di apertura al pubblico e con le modalità indicate all'articolo 1, i concessionari di ogni struttura balneare (stabilimento, spiaggia libera attrezzata, solarium o altro insediamento balneare sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) singolarmente o consorziati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno una postazione ove sia un assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.
- 4.2** I concessionari di ogni struttura balneare, al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione della propria struttura balneare da mare, nonché al fine di avere referenti per meglio fronteggiare situazioni di allerta/emergenza in materia di sicurezza della balneazione, devono comunicare alla Capitaneria di Porto della Spezia, entro il 31 maggio di ogni stagione balneare, le modalità con le quali viene assicurata l'attività di sorveglianza, utilizzando la "scheda informativa" in allegato 1, parte integrante della presente ordinanza;

- 4.2.1** I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di La Spezia, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte mare per ciascuna struttura, così come risulta dal titolo concessorio, nonché l'estensione totale risultante.
- 4.3** Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni.
- 4.4** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.
- 4.6** Dovrà inoltre essere assicurato un servizio di assistenza o vigilanza bagnanti per ogni piscina esistente presso la struttura, con le modalità previste dalle normative regionali in materia.
- 4.7** L'assistente ai bagnanti deve:
- essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità , rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico;
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile,
 - essere dotato di "fischietto professionale con tre camere indipendenti";
 - essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo punto 4.8, oppure in mare sull'unità di servizio. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla segnalazione all'Ente locale competente ai fini della chiusura d'autorità delle strutture.
- 4.8** Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei ovvero, se ciò non possibile, da posizionare su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere permanentemente disponibili:
- 4.8.1.** Un binocolo, un baywatch e similari.
- 4.8.2.** 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o salvagente anulare, su rullo fissato saldamente al terreno perfettamente funzionante e mantenuto in efficienza.
- 4.8.3.** Un paio di pinne di misura idonea all'assistente bagnanti in servizio;
- 4.8.4** Una unità a remi di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.

4.8.5 E' facoltà del concessionario o del consorzio, laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1. della presente ordinanza di sicurezza balneare, posizionare, a terra presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto della Spezia.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 4 costituendo, l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al precedente paragrafo.

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; a tale riguardo, non si applica l'art. 7 della presente ordinanza;
- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- 4) a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica in corso di validità, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).

4.9 Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare ogni 25 metri o frazione.

4.10 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante o mezzo simile.

4.11 Il concessionario, al di fuori dell'orario di apertura, deve innalzare una bandiera di colore rosso con significato di assenza di servizio di salvataggio.

4.12 Ogni concessionario deve dotarsi di una cassetta di primo soccorso costituita dal seguente materiale:

1. Materiale per medicazione:

- Guanti monouso latex-free misure varie;

- Disinfettante a base di Clorexidina 0.05%;
- Pacchetti di garze sterili 10 x 10;
- Rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm.;
- Rotolo cerotto 2,5 cm.;
- Confezione cerotti medicati

2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.

3. Altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isoterma;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck".

- 4.13** Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso. Esso deve essere opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione "locale di primo soccorso" o dicitura equivalente.
- 4.14** Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- 4.15** I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.
- 4.16** I concessionari devono, altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 4.17** Al verificarsi degli eventi indicati, il concessionario dovrà compilare ai soli fini statistici la scheda, in allegato 2 alla presente Ordinanza, ed inviarla entro 24 ore alla Capitaneria di Porto della Spezia.

Art. 5: DISCIPLINA DELLA PESCA

- 5.1 Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 5.2. **E' VIETATO** nelle fasce di mare riservate prioritariamente alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1, nel periodo compreso tra le ore 09.00 e le 19.30.
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche in tali orari, la sola pesca con canna, purchè non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca.
- 5.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con **D.P.R. 2.10.1968, n° 1639** e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Compartimento Marittimo della Spezia, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche adistanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.
- 5.3 **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- 5.4 E' fatto obbligo a chiunque eserciti pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo. Il pescatore subacqueo dovrà operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Art. 6: CORRIDOI DI LANCIO

- 6.1 I corridoi di lancio o atterraggio, antistanti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente.
I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
- 6.1.1 I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche minime:
- a) larghezza non inferiore a metri 10. Tale misura potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione stessa.
 - b) profondità equivalente alla zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata distanziati a intervalli di metri venti per i primi cento metri ed a distanza di metri cinquanta per la restante profondità;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura: **"RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
- 6.1.2 Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

- 6.1.3** Il requisito di cui al punto a) del precedente comma 6.1.1, può essere derogato in presenza di particolari condizioni, dall'Autorità competente al rilascio del relativo provvedimento.
- 6.1.4** All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione.
- 6.1.5** Le unità a vela, ivi compresi la tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza; Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.
- 6.1.6** Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a velocità non superiore a 3 nodi e, comunque, con lo scafo in dislocamento.
- 6.1.7** Le tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard) non possono essere condotte all'interno dei corridoi di lancio.
- 6.1.8** Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi e/o con la vela abbassata - dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
- 6.1.9** Nei pressi della battigia deve essere sistemato apposito cartello recante la dicitura: **“CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' NAVALI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**(redatta in più lingue).

ART. 7: DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO,

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile.

Art. 8: PARACADUTISMO ASCENSIONALE

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito nelle ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli, oltre i 400 metri dalle spiagge ed oltre 200 metri dalle coste a picco sul mare.

Art. 8.1 Al paracadutismo ascensionale si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico;

Art. 8.2 L'attività deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
- ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista;
- a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
- è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità od assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti/liquidi in volo;
- la persona munita di paracadute dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
- l'imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;

- l'imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;
- la partenza/arrivo potranno essere effettuati solo in acque libere da ostacoli, raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare tale attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate alla balneazione che dovrà essere raggiunto a remi ovvero utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. E' fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l'attraversamento;
- la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/sportivo/paracadute) e comunque non inferiore a 50 metri;
- in considerazione della specialità di tale attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in questione, con particolare riferimento alla copertura relativa ai terzi trasportati.

Art. 9: RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI "BANANA BOAT" E SIMILI.

L'esercizio del rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" o simili è consentito nelle ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli, oltre i 500 metri di distanza dalle spiagge e 200 metri dalle coste a picco sul mare.

Art. 9.1 All'attività in questione si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico;

Art. 9.2 L'attività deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;
- ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
- a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
- le persone imbarcate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;
- la partenza/arrivo potranno essere effettuati solo in acque libere da ostacoli, raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare tale attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate alla balneazione che dovrà essere raggiunto a remi ovvero utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. E' fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l'attraversamento;
- la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante);
- in considerazione della specialità di tale attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l'attività in questione, con particolare riferimento alla copertura relativa ai terzi trasportati.

Art. 10: NAVIGAZIONE ED USO DEGLI SCOOTERS ACQUATICI O MOTO D'ACQUA O NATANTI SIMILARI

Art. 10.1 Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili possono circolare:

Art. 10.1.1 Durante la stagione balneare nella fascia di mare compresa tra i 400 metri ed un miglio nautico dalla costa. In tale periodo il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo unicamente sono consentiti:

- a) Dai porti e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto;
- b) Utilizzando i corridoi di lancio.

Art. 10.1.2 Durante la stagione invernale il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo di detti mezzi sono consentiti da qualsiasi punto della costa. La navigazione è consentita nella fascia di mare compresa tra i metri 300 ed un miglio nautico dalla costa.

L'entrata e l'uscita dagli approdi per raggiungere la zona di navigazione, deve avvenire alla velocità minima di manovra.

Art. 10.2 Gli acquascooter o moto d'acqua e natanti simili devono circolare esclusivamente in ore diurne.

Art. 10.3 Durante la navigazione dovrà essere permanentemente indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato.

Art. 10.4 Per la conduzione delle unità di cui si tratta sono richieste la maggiore età e la patente nautica.

Art. 10.5 I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili dovranno dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in casi di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 10.6 Per le suddette unità è fatto divieto assoluto di navigare:

- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone destinate all'acquacoltura;

Art. 11: NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA – WINDSURF-

Art. 11.1 I windsurfs possono navigare in ore diurne, ad una distanza non superiore ad un miglio nautico dalla costa.

Art. 11.2 La navigazione a mezzo windsurfs è vietata:

- durante la stagione balneare in tutte quelle zone riservate alla BALNEAZIONE ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone destinate all'acquacoltura;
- ai minori di anni 14.

Art. 11.3 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare permanentemente una cintura disalvataggio di tipo approvato.

Art. 12: NAVIGAZIONE ED USO DEL KITE SURF

Art. 12.1 I Kite-surfs possono navigare in ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30, ad una distanza non superiore ad un miglio marino dalla costa.

Art. 12.2 L'uso del Kite-surfs è vietato:

- durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione;
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone destinate all'acquacoltura;
- ai minori di anni 14.

Art. 12.3 Coloro che intendono esercitare tale attività devono:

- garantire una distanza di sicurezza laterale tra la tavola ed altri mezzi nautici, eventualmente presenti in zona, tale da essere superiori alla lunghezza dei cavi di collegamento alla vela aquilone;
- indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo approvato ed un caschetto di protezione.

Art. 12.4 Corridoi di lancio per Kite-surf

Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei Kite-surf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza fronte a spiaggia minimo 20 metri ed allargarsi fino ad una ampiezza di metri 60 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- b) Devono essere delimitati lateralmente fino ad una distanza di metri 200 dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei metri 200 deve essere di colore arancione ed avere un diametro di centimetri 80;
- e) Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **"CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE"** (redatta in più lingue): tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio di lancio, riportante tale dicitura

Norme di comportamento:

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di metri 100 dalla battigia);
- b) Nei metri 100 sopraccitati è consentito il transito di un Kite-surf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi di rientro;
- c) L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

Art. 13: NAVIGAZIONE ED USO DEL SURF (tavola sospinta dal moto ondoso)

E' vietata l'evoluzione dei surf ad una distanza inferiore ai 50 metri dai bagnanti. E' altresì vietato l'atterraggio di surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. *Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.*

Tale attività può essere effettuata solo in ore diurne, comunque non oltre le ore 19.30.

L'attività è comunque vietata:

- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- nelle zone destinate all'acquacoltura;
- ai minori di 14 anni.

Art. 14: DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare; Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n.93\09 e la n. 80/2013 emanate da questa Capitaneria di Porto.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171/05.

La disciplina prevista dalla presente ordinanza è applicabile alle zone di mare ricomprese nell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre" e nel tratto a mare del Parco Naturale Regionale di Portovenere qualora le disposizioni in essa contenute non risultino incompatibili con la regolamentazione relativa alla medesime aree naturalistiche.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.la.spezia.guardiacostiera.it) nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

La Spezia, 13 MAG. 2014



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico CASTIONI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA LA SPEZIA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (anche via fax al n° 0187/770510 o all'indirizzo e-mail cplaspezia@mit.gov.it a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare (I Titolari/Gestori delle predette strutture che assicurino il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento/struttura balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di Società) Sig. _____ Denominazione stabilimento balneare _____ Colorazione degli ombrelloni _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile del concessionario /gestore (facoltativo) _____
----------	--

NEL CASO DI PIU' ADDETTI, INSERIRE IL RECAPITO TELEFONICO DELL'ADDETTO PIU' ESPERTI/PRESENTI

QUADRO B 1	Sig. _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti (facoltativo) _____ Altre notizie utili _____
QUADRO B 2	Sig. _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ rinnovato il _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti (facoltativo) _____ Altre notizie utili _____

Firma del titolare/gestore/ legale rappresentante _____

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza in mare _____

CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA

SCHEDA DI RILEVAZIONE STATISTICA DEGLI INCIDENTI – ANNO:

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO (Comune / Stato se straniero)	
SESSO (M/ F) ETA'	
CAUSA INCIDENTE	<input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> IRIITAZIONE/USTIONE DA CONTATTO CON MEDUSA <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> ALTRO
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La presente scheda, compilata ai soli fini statistici, deve essere inviata entro 24 ore dall'incidente/evento alla Capitaneria di Porto della Spezia (anche via fax al n. 0187-770510 o via e-mail: cplaspezia@mit.gov.it)